

# DISEGNO DI LEGGE

## Istituzione del nuovo **Comune di Primiero San Martino di Castrozza** mediante fusione dei comuni di Fiera di Primiero, Siror, Tonadico e Transacqua.

### ARTICOLO 1

#### **Fusione dei Comuni di Fiera di Primiero, Siror, Tonadico e Transacqua**

1. Ai sensi dell'articolo 8 della legge regionale 21 ottobre 1963, n. 29 e successive modificazioni è istituito a decorrere dal 1 gennaio 2016 il Comune di Primiero San Martino di Castrozza mediante la fusione dei comuni di Fiera di Primiero, Siror, Tonadico e Transacqua.
2. La circoscrizione territoriale del Comune di Primiero San Martino di Castrozza è costituita dalle circoscrizioni territoriali dei Comuni di Fiera di Primiero, Siror, Tonadico e Transacqua e dalla frazione di San Martino di Castrozza.
3. Alla data di cui al comma 1 i Comuni oggetto della fusione sono estinti, I sindaci, le giunte e i consigli comunali decadono dalle loro funzioni e i loro componenti cessano dalle rispettive cariche.
4. Alla data di cui al comma 1 gli organi di revisione contabile dei Comuni decadono. Fino alla nomina dell'organo di revisione contabile del Comune di Primiero San Martino di Castrozza le funzioni sono svolte provvisoriamente dall'organo di revisione contabile in carica nel Comune di Fiera di Primiero alla data di estinzione.
5. In conformità a quanto disposto dall'articolo 58, comma 5 della legge regionale 4 gennaio 1993, n. 1 e successive modificazioni, i consiglieri comunali cessati dalla carica per effetto del comma 3 continuano ad esercitare, fino alla nomina dei successori, gli incarichi esterni loro eventualmente attribuiti. I soggetti nominati dai Comuni estinti in enti, aziende, istituzioni o altri organismi continuano ad esercitare il loro mandato fino alla nomina dei successori.

### ARTICOLO 2

#### **Capoluogo e sede del Comune**

1. La sede legale del Comune di Primiero San Martino di Castrozza è situata nell'abitato di Fiera di Primiero, che costituisce il capoluogo del Comune.
2. Lo statuto del Comune può prevedere che le sedute degli organi collegiali possano svolgersi anche al di fuori della sede legale.
3. Gli uffici del Comune devono essere dislocati su tutto il territorio comunale

### **ARTICOLO 3**

#### **Successione nella titolarità dei beni e dei rapporti giuridici**

1. Il Comune di Primiero San Martino di Castrozza subentra nella titolarità di tutti i beni mobili ed immobili e di tutte le situazioni giuridiche attive e passive dei Comuni di origine Fiera di Primiero, Siror, Tonadico e Transacqua.
2. In caso di contrasto tra gli enti di origine, la giunta provinciale di Trento è delegata a definire i rapporti controversi, secondo i principi che regolano la successione delle persone giuridiche.
3. Trovano applicazione le disposizioni previste dall'articolo 1, commi 127, 128 e 129 della legge 7 aprile 2014, n. 56 "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni".

### **ARTICOLO 4**

#### **Beni di uso civico**

1. La titolarità dei beni e dei diritti di uso civico spetta alle comunità di originaria appartenenza.
2. Soggetti di imputazione sono i Comuni di origine, comprese le loro originarie frazioni, considerati tutti frazioni ai fini dell'amministrazione dei beni di uso civico.

### **ARTICOLO 5**

#### **Municipi**

1. Lo statuto del nuovo Comune può prevedere l'istituzione dei municipi, quali organismi privi di personalità giuridica, con lo scopo di valorizzare le comunità locali.
2. Il funzionamento di ciascun municipio è affidato ad un comitato di gestione composto da un prosindaco e da un minimo di due a un massimo di quattro consultori, eletti fra i cittadini residenti nella circoscrizione del municipio in possesso dei requisiti di eleggibilità e compatibilità alla carica di consigliere comunale.
3. La carica di sindaco, assessore e consigliere comunale del Comune di cui fa parte il municipio è incompatibile con la carica di componente del comitato di gestione.
4. Oltre ai Comuni di origine anche la frazione di San Martino di Castrozza sarà sede di Municipio.
5. Lo Statuto stabilisce:
  - a) il numero dei componenti di ciascun comitato entro i limiti fissati dal comma 1;
  - b) le forme per l'elezione dei componenti del comitato che deve avvenire contestualmente all'elezione del consiglio comunale;
  - c) le funzioni consultive e partecipative del comitato.
6. I municipi costituiscono circoscrizioni di decentramento ai fini della gestione dei beni frazionali di suo civico.

## **ARTICOLO 6**

### **Gestione del nuovo Comune fino all'elezione degli organi comunali**

1. A decorrere dal 1 gennaio 2016 e fino all'elezione degli organi comunali, alla gestione del nuovo Comune provvede un commissario straordinario nominato dalla giunta provinciale di Trento. Il commissario straordinario è coadiuvato, senza oneri per la finanza pubblica, da un comitato consultivo composto da coloro che, alla data di estinzione dei comuni, svolgevano le funzioni di sindaco. Il comitato è consultato sullo schema di bilancio e sull'eventuale adozione di varianti agli strumenti urbanistici. Il commissario straordinario convoca periodicamente il comitato, anche su richiesta di uno dei componenti, per informare sulle attività programmate e su quelle in corso.

## **ARTICOLO 7**

### **Organizzazione amministrativa provvisoria**

1. Entro il 31 dicembre 2015 i sindaci dei Comuni oggetto della fusione, d'intesa tra loro, definiscono l'organizzazione amministrativa provvisoria del Comune di Primiero San Martino di Castrozza e il relativo impiego del personale ad esso trasferito.
2. Per quanto non disposto dall'intesa di cui al comma 1, o in assenza, decide il commissario.

## **ARTICOLO 8**

### **Regime degli atti**

1. Fino alla esecutività degli atti e dei provvedimenti del nuovo ente continuano ad applicarsi gli atti ed i provvedimenti dei singoli Comuni negli ambiti territoriali dei Comuni di origine.

## **ARTICOLO 9**

### **Mobilità del personale**

1. Il personale degli enti d'origine è trasferito al nuovo Comune ai sensi dell'articolo 2112 del codice civile. Nel trasferimento del personale si osservano le procedure di informazione e di consultazione di cui all'articolo 47, commi da 1 a 4, della legge 29 dicembre 1990, n. 428.

2. Ai segretari comunali si applica la disposizione prevista dall'articolo 59, comma 1, della legge regionale 5 marzo 1993, n. 4 e successive modificazioni.

## **ARTICOLO 10**

### **Statuto e regolamento sul funzionamento del consiglio comunale**

1. Lo statuto comunale prevede strumenti di partecipazione e di collegamento tra il nuovo Comune e le comunità e le frazioni che appartenevano ai Comuni originari.
2. Nelle circoscrizioni territoriali dei Comuni originari sono assicurate adeguate forme di decentramento dei servizi comunali.

3. I Comuni che hanno dato avvio al procedimento di fusione possono, prima dell'istituzione del nuovo Comune di Primiero San Martino di Castrozza, mediante approvazione di testo conforme da parte di tutti i consigli comunali, definire lo statuto che entrerà in vigore con l'istituzione del nuovo Comune e rimarrà vigente fino alle modifiche dello stesso da parte degli organi del nuovo Comune di Primiero San Martino di Castrozza.

4. In assenza dello statuto di cui al comma 3, gli organi del Comune di Primiero San Martino di Castrozza, entro sei mesi dalla loro elezione, approvano lo statuto comunale ed il regolamento sul funzionamento del consiglio comunale.

6. Fino all'entrata in vigore dello statuto e del regolamento di cui al comma 3 si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni dello statuto, del regolamento sul funzionamento del consiglio comunale e dei regolamenti concernenti l'organizzazione interna dell'estinto Comune di Fiera di Primiero vigenti alla data del 31 dicembre 2015.

## **ARTICOLO 11**

### **Disposizioni per la prima elezione del sindaco e del consiglio comunale**

1. La prima elezione del sindaco e del consiglio del Comune di Primiero San Martino di Castrozza si svolge nel turno elettorale che sarà indetto in una domenica compresa tra il 1° maggio 2016 ed il 15 giugno 2016.

2. Per l'elezione del sindaco e del consiglio comunale si applicano le disposizioni regionali relative all'elezione diretta del sindaco e del consiglio dei comuni con popolazione superiore ai 3000 abitanti della provincia di Trento.

3. In prima applicazione, quattro seggi del consiglio comunale sono assegnati ai candidati più votati rispettivamente nelle sezioni elettorali istituite nelle circoscrizioni territoriali dei 4 Comuni originari. A tal fine l'ufficio centrale, prima di procedere all'attribuzione dei seggi secondo quanto disposto dall'articolo 34, comma 1 lettere da f) fino a i) della legge regionale 30 novembre 1994, n. 3, come modificato dall'articolo 38 della legge regionale 22 dicembre 2004, n. 7 e dall'articolo 11 della legge regionale 5 febbraio 2013, n. 1, dopo aver svolto le operazioni indicate dal medesimo articolo 34, comma 1, lettere da a) fino a e), compie le seguenti operazioni:

- 1) forma, per ognuno dei 4 Comuni originari, una graduatoria, disponendo i nominativi dei candidati alla carica di

consigliere comunale secondo l'ordine decrescente dei voti di preferenza ottenuti nelle sezioni elettorali del rispettivo ex Comune e prescindendo dalla lista di appartenenza. A parità di voti precede il più giovane di età;

2) proclama eletti i candidati risultanti al primo posto nelle quattro graduatorie. Proclama eletti i candidati risultanti nei posti successivi al primo, fino alla concorrenza dei quattro seggi, utilizzando i seguenti criteri nei seguenti casi:

2.1 candidato risultato primo in più di una graduatoria in cui ha ottenuto il maggior numero di preferenze. Nell'altra graduatoria è eletto il secondo candidato;

2.2 candidato risultato primo in più graduatorie con un uguale numero di preferenze: lo stesso viene eletto nella graduatoria in cui è maggiore la differenza tra i voti e quelli ottenuti dal secondo candidato della medesima graduatoria. In caso di ulteriore parità si procede per sorteggio. Nell'altra graduatoria è eletto il secondo candidato;

3) assegna gli ulteriori seggi secondo quanto disposto dall'articolo 34, comma 1, lettere da f) fino a i) della legge regionale n.3 del 1994 e s.m. e proclama eletti i candidati secondo l'ordine della graduatoria formata ai sensi della lettera d) del medesimo articolo 34; al computo concorrono i seggi assegnati ai candidati proclamati ai sensi del precedente punto 2);

4) i seggi assegnati ai sensi del punto 2) che nel corso del mandato rimangono vacanti sono attribuiti al candidato non eletto appartenente alla medesima lista del consigliere da surrogare e che precede nella graduatoria in relazione alla quale il consigliere da surrogare è stato proclamato eletto. Qualora nessun candidato della medesima lista sia inserito nella graduatoria la surrogazione avviene seguendo l'ordine della graduatoria medesima e non comporta la rideterminazione del numero dei seggi assegnati alle liste in base al punto 3).

## **ARTICOLO 12**

### **Disposizioni in materia di indennità di carica**

1. Al sindaco e, conseguentemente agli assessori, del Comune di Primiero San Martino di Castrozza spetta l'indennità prevista dal regolamento regionale emanato con decreto del Presidente della Regione Trentino Alto Adige per i sindaci dei Comuni inclusi nella fascia 6 livello intermedio.

## **ARTICOLO 13**

### **Esercizio provvisorio**

1. Fino all'adozione del bilancio di previsione del nuovo Comune di Primiero San Martino di Castrozza, è consentito l'esercizio provvisorio secondo la disciplina prevista dall'articolo 33 del DPGR 27 ottobre 1999, n. 8/L come sostituito dall'articolo 3 del DPGR 6 dicembre 2001, n.16/L. per gli stanziamenti dell'anno precedente si assume come riferimento la sommatoria delle risorse definitivamente iscritte nel bilancio 2015 dei Comuni estinti.

## **ARTICOLO 14**

### **Contributi**

1. Al Comune di Primiero San Martino di Castrozza spettano i contributi che erano previsti dall'articolo 42, comma 7, della legge regionale 4 gennaio 1993, n. 1, nel testo vigente prima dell'entrata in vigore della legge regionale 9 dicembre 2014, n. 11, secondo quanto disposto dall'articolo 22, comma 3, della stessa legge regionale n. 11 del 2014.

## **ARTICOLO 15**

### **Entrata in vigore**

1. La presente legge entra in vigore il primo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel bollettino ufficiale della Regione Trentino Alto Adige.